

RDS

ISSN 2421-7166



Rivista di **DIRITTO
SOCIETARIO**

**Interno, Internazionale
Comunitario e Comparato**

Rivista trimestrale - 2/2023



G. Giappichelli Editore – Torino

Sez. II – Osservatorio sulle società cooperative

La gestione commissariale delle cooperative

The commissioner management of cooperatives

Emanuele Cusa

ABSTRACT: Il presente saggio intende ricostruire la disciplina della gestione commissariale delle cooperative, anche alla luce delle importanti novità derivanti dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Nello scritto si colloca la gestione commissariale tra i diversi provvedimenti che il Ministero delle imprese e del made in Italy può disporre in presenza di irregolarità riferibili alle cooperative e si analizzano specialmente i poteri del commissario governativo nell'organizzazione della cooperativa commissariata.

ABSTRACT: This essay intends to reconstruct the law of the commissioner management of cooperatives, also in light of the important innovations deriving from the code of business crisis and insolvency. In the paper the commissioner management is placed among the various measures applicable to irregular cooperatives by the Ministry of enterprises and made in Italy and the power of the government commissioner is fully analysed.

SOMMARIO: 1. Il presupposto soggettivo e le finalità perseguite. – 2. Il presupposto oggettivo. – 3. Irregolarità tipiche e atipiche. – 4. Il decreto di apertura della procedura. – 5. I poteri attribuibili al commissario governativo. – 6. Le decisioni dei soci durante il commissariamento.

1. Il presupposto soggettivo e le finalità perseguite. – Uno dei provvedimenti amministrativi previsti nella disciplina civilistica delle società cooperative è la gestione commissariale; questa può essere adottata dal Ministero delle imprese e del

made in Italy (MIMIT) [1] nei confronti di qualsiasi cooperativa di diritto comune – a mutualità prevalente o a mutualità non prevalente, regolata anche dalle norme sulla s.p.a. (coop-s.p.a.) o anche dalle norme sulla s.r.l. (coop-s.r.l.) – qualificabile (di regola) come imprenditore commerciale o come imprenditore agricolo [2].

La gestione commissariale può riguardare anche enti cooperativi (come definiti nell'art. 1 d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220) diversi dalle cooperative, come le società di mutuo soccorso [3].

Non sono invece assoggettabili al provvedimento in parola alcune classi di cooperative (come le banche cooperative o le cooperative esercenti imprese assicurative) o di altri enti aventi una disciplina societaria perlopiù corrisponde a quella delle cooperative (come le società di mutua assicurazione), stante la presenza di specifiche disposizioni deroganti il diritto comune (cioè l'art. 150-*bis*, commi 1 e 2, TUB per le banche cooperative e il d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 per le società esercenti imprese assicurative).

Pur nel silenzio del codice civile, alla luce del sistema della vigilanza amministrativa trattenuta dal d.lgs. n. 220/2002, è ragionevole sostenere che la gestione commissariale possa riguardare anche una cooperativa in stato di scioglimento; dunque, la cooperativa in liquidazione volontaria (od ordinaria, secondo il termine utilizzato nell'art. 2545-*octiesdecies* c.c.), come può essere sottoposta a liquidazione coatta amministrativa *ex art. 2545-terdecies* in caso di sua insolvenza [4] o vedersi sostituiti i liquidatori *ex art. 2545-octiesdecies*, comma 1, c.c. in caso di irre-

[1] Nel primo semestre del 2001 la vigilanza e lo sviluppo della cooperazione sono passati dalla competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale a quella del Ministero delle attività produttive; questo dicastero è stato poi denominato prima Ministero dello sviluppo economico e ora MIMIT.

[2] In base all'ultima *Relazione al Parlamento sulla cooperazione*, presentata dal MIMIT ai sensi dell'art. 16 legge 31 gennaio 1992, n. 59, relativa al quadriennio 2018-2021 (reperibile in www.mise.gov.it), 25 s., sono state disposte le seguenti gestioni commissariali: 46 nel 2018, di cui 5 proroghe; 34 nel 2019, di cui 2 sostituzioni e 16 proroghe; 54 nel 2020, di cui 10 proroghe e 2 rinnovi; 13 nel 2021, di cui 3 proroghe. Ben più numerose sono le liquidazioni coatte amministrative ai sensi dell'art. 2543-*terdecies* c.c. (510 nel 2018, 579 nel 2019, 271 nel 2020 e 440 nel 2021) e gli scioglimenti per atto d'autorità con nomina del commissario liquidatore ai sensi degli artt. 2545-*septiesdecies* c.c. (206 nel 2018, 146 nel 2019, 59 nel 2020 e 98 nel 2021). Nel ricordato quadriennio le gestioni commissariali sono invece state più numerose delle sostituzioni dei liquidatori *ex art. 2545-octiesdecies*, comma 1, c.c. (12 nel 2018, 13 nel 2019, 16 nel 2020 e 8 nel 2021) e delle cancellazioni dal registro delle imprese *ex art. 2545-octiesdecies*, commi 2 e 3, c.c. (4 nel 2018, 4 nel 2019, 3 nel 2020 e 2 nel 2021).

[3] Sulla loro qualificazione come società mutualistiche (diverse dalle società cooperative) di diritto speciale cfr. CUSA, *Fattispecie e disciplina della società di mutuo soccorso: un rebus giuridico*, in *Riv. soc.*, 2022, 126 ss., il quale precisa altresì che una società di mutuo soccorso, se osserva la propria disciplina, non corrisponde a un imprenditore.

[4] La disciplina della liquidazione coatta amministrativa delle cooperative è stata recentemente analizzata, anche *de iure condendo*, da CUSA, *Le cooperative insolventi tra liquidazione giudiziale e liquidazione coatta amministrativa*, in *Dir. fall.*, 2022, I, 1158 ss.

golarità o eccessivo ritardo nell'adempire al loro incarico [5], così può essere sottoposta a gestione commissariale. In quest'ultima ipotesi il relativo decreto ministeriale comporta la necessaria revoca dei liquidatori, salvo che si nomini come commissario un componente dell'organo di controllo ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies*, comma 4, c.c.

Tra le disposizioni civilistiche sulla vigilanza delle cooperative l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c. è stato quello che ha subito più cambiamenti dopo il 2003.

In effetti, se la sua portata normativa era rimasta sostanzialmente invariata nel passaggio dal previgente art. 2543 c.c. (mai cambiato dal 1942 al 1992 [6]) all'art. 2545-*sexiesdecies* c.c., avvenuta il 1° gennaio 2004 [7], dopo questa data la disposizione qui commentata è stata più volte modificata, specialmente a seguito della travagliata riforma delle procedure concorsuali intervenuta con il d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (di seguito c.c.i.i.) e del potenziamento della vigilanza sulle cooperative operato dal comma 936 dell'art. 1 legge 27 dicembre 2017, n. 205: da un lato, tale riforma ha coordinato la gestione commissariale con lo scioglimento per atto dell'autorità e con i nuovi istituti previsti per risolvere lo stato di crisi o di insolvenza delle imprese; dall'altro lato, il menzionato potenziamento ha cambiato nell'art. 2545-*sexiesdecies* c.c. l'*incipit* del comma 1, ha aggiornato il rinvio contenuto nel comma 3 e ha introdotto l'attuale comma 4.

Se si osserva l'articolazione della vigilanza amministrativa delle cooperative, dalla comparsa della gestione commissariale nel codice civile, la principale novità – certamente conseguente al mutare degli scopi del c.c.i.i. rispetto a quelli dell'originaria legge fallimentare – introdotta nella sua disciplina attiene alle finalità cui la medesima deve tendere; la gestione commissariale, infatti, può oggi essere disposta dal MIMIT non più solo «al fine di sanare le irregolarità riscontrate», ma anche al fine «di domandare l'accesso a una delle procedure regolatrici previste nel codice della crisi e dell'insolvenza» (art. 2545-*sexiesdecies*, comma 1, c.c.).

Il commissariamento deve discendere dalle «risultanze emerse in sede di vigilanza, valutate le circostanze del caso» (art. 12, comma 1, d.lgs. n. 220/2002); ne consegue che il MIMIT viene a conoscenza dei presupposti applicativi dell'art. 2545-*sexiesdecies* c.c. a seguito di una o più revisioni cooperative o ispezioni

[5] In argomento rimando a CUSA, *sub* art. 2545-*octiesdecies*, in *Commentario del codice civile*, diretto da GABRIELLI, *Artt.* 2511-2574, a cura di SANTOSUOSSO, Assago, 2014, 543 ss.

[6] L'art. 17 legge n. 59/1992 operò l'unica modifica del previgente art. 2543 c.c., aggiungendo nel suo comma 1 quello che è ora l'odierno secondo periodo del comma 1 dell'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.

[7] In effetti, dalla suddetta data, accanto al maldestro tentativo (in vigore dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004) di uniformare la denominazione dell'autorità competente (da «autorità governativa» ad «autorità di vigilanza», intervenuto solo nel comma 1, secondo periodo e nel comma 3, ma non nel comma 1, primo periodo e nel comma 2 dell'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.), si ebbe l'inserzione dell'attuale comma 3 dell'art. 2545-*sexiesdecies* c.c., il cui dettato, rispetto a quello ora vigente, diverge solo circa i commi ivi richiamati.

straordinarie [8], eventualmente sollecitate queste ultime da apposite denunce ricevute da tale dicastero.

La frase appena riportata del citato art. 12, comma 1 non significa invece che il commissariamento debba essere preceduto da una diffida, rivolta alla cooperativa da commissariare da parte del revisore cooperativo o dell'ispettore ministeriale; in effetti, la diffida presuppone un'irregolarità sanabile dalla cooperativa; sicché, una cooperativa potrebbe essere commissariata a seguito delle informazioni raccolte in sede di vigilanza senza essere stata prima diffidata, se le irregolarità riscontrate siano state considerate dal revisore o dall'ispettore come insanabili [9], così da portare alla necessaria revoca di chi abbia ostacolato la regolarizzazione della cooperativa. Cionondimeno, stante il dettato dei commi 3 e 4 dell'art. 2545-*sexiesdecies* c.c., il commissariamento disposto ai sensi di questi due commi necessita di una previa diffida (ovviamente, effettuata dal revisore e/o dall'ispettore, diversamente dall'erroneo dettato dei predetti commi) [10]; il che può spiegarsi in ragione del fatto che le relative irregolarità siano state ritenute dal legislatore sempre sanabili ad opera degli organi competenti della cooperativa [11].

2. Il presupposto oggettivo. – L'art. 2545-*sexiesdecies* c.c. si colloca tra le crescenti disposizioni che attribuiscono all'autorità amministrativa il potere di intervenire, anche pesantemente, sulle società con irregolarità, qui da intendersi come violazioni di specifiche disposizioni legali o regolamentari. Gli interventi in parola del MIMIT sono pertanto analoghi a quelli della Banca d'Italia o dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, in caso vuoi di irregolarità nella gestione dell'impresa (rispettivamente) bancaria o assicurativa, vuoi di violazioni della disciplina di tali imprese (ai sensi, rispettivamente, degli artt. 69-*bis* ss. TUB e 220-*decies* ss. d.lgs. n. 209/2005).

L'ordinamento cooperativo legittima il MIMIT a disporre la gestione commissariale in presenza di questa condizione chiave: «in caso di irregolare funzionamento della società cooperativa» (art. 2545-*sexiesdecies*, comma 1, c.c.).

L'espressione testé riportata tra caporali è rimasta invariata dal 1942 al 31 dicem-

[8] Tuttavia, secondo quanto riportato nella *Relazione al Parlamento sulla cooperazione*, cit., 27, la gestione commissariale «è sempre avviata sulla base delle risultanze ispettive».

[9] Così anche PALLOTTI, *La riforma del sistema di vigilanza delle cooperative alla luce del d.lgs. n. 220/2002 (primi approcci operativi)*, in *Riv. dir. impresa*, 2004, 85.

[10] Nella medesima direzione va la dottrina maggioritaria, qui rappresentata da BONFANTE, *La società cooperativa*, in *Tratt. dir. comm.*, diretto da COTTINO, V, t. III, Assago, 2014, 469.

[11] In *Relazione al Parlamento sulla cooperazione*, cit., 27, è precisato che l'adozione della gestione commissariale è sempre preceduta da un contraddittorio con la cooperativa interessata, anche per accertare definitivamente se le irregolarità riscontrate in sede ispettiva non siano state nel frattempo eliminate.

bre 2017 ed è stata temporaneamente sostituita – solamente tra il 1° gennaio 2018 e il 14 luglio 2022, in forza dell’art. 1, comma 936, lett. c), n. 1 legge n. 205/2017 – dalla frase «gravi irregolarità di funzionamento o fondati indizi di crisi» [12].

L’irregolarità determinante la gestione commissariale può riguardare non solo l’organo amministrativo (come invece prevedono gli artt. 2409 e 2545-*quinquiesdecies* c.c. per l’intervento del tribunale), ma anche l’organo di controllo, l’assemblea dei soci (come è indirettamente provato dai poteri attribuibili al commissario ai sensi dell’art. 2545-*sexiesdecies*, comma 2, c.c.) e/o gli esponenti dell’organizzazione aziendale.

Come esempi di irregolare funzionamento della cooperativa rilevanti nel caso di specie, si immagini la mancata redazione e/o approvazione del progetto di bilancio di esercizio, la mancata convocazione dell’assemblea dei soci richiesta dalla minoranza dei soci o la gestione della cooperativa condotta da amministratori scaduti da molto tempo [13].

L’espressione «in caso di irregolare funzionamento» condiziona tutto il primo periodo dell’art. 2545-*sexiesdecies* c.c., compresa la parte dello stesso periodo che sembrerebbe invece ruotare autonomamente attorno alla frase (in vigore solo dal 15 luglio 2022) «nel caso di crisi o insolvenza». In effetti, il MIMIT non può commissariare una cooperativa per il semplice fatto che la medesima si trovi in uno di questi due ultimi stati, ormai tra loro distinti – stante le lett. a) e b) dell’art. 2, comma 1, c.c.i.i. –, non potendosi qualificare ciascuno dei due stati in parola, di per sé, come irregolarità della cooperativa o dei suoi organi [14].

Tuttavia, è ovvio che gli esponenti di una cooperativa possano aver commesso delle irregolarità, prima o dopo il manifestarsi della crisi o dell’insolvenza, così da poterla sottoporre a gestione commissariale. Ciò può accadere, ad esempio, quando gli amministratori (se del caso in concorso con i componenti dell’eventuale organo di controllo) non abbiano istituito «un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ... ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative» (art. 3, comma 2, c.c.i.i.) [15], non abbiano adempiu-

[12] Secondo MORARA-LANDINI, *Il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza e le cooperative. Primi spunti di riflessione*, in *Cooperative e enti non profit*, 4/2019, 15, la suddetta espressione è migliore di quella vigente, dilatando quest’ultima in modo eccessivo la discrezionalità del MIMIT nel sottoporre a gestione commissariale le cooperative.

[13] Di regola, il mancato pagamento degli obblighi contributivi per coprire le spese delle revisioni ordinarie ai sensi degli artt. 8 d.lgs.C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e 15 legge n. 59/1992 non determina il commissariamento della cooperativa, bensì solo l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 15, comma 5, primo periodo, legge n. 59/1992 e, trascorso inutilmente il termine previsto per la relativa regolarizzazione, il recupero coattivo delle somme dovute.

[14] Come già sostenuto da MORARA, *La governance dei conflitti e delle crisi dell’impresa mutualistica*, in *Terzo settore, non profit e cooperative*, 3/2021, 48.

[15] Così anche MORARA, *La governance dei conflitti*, cit., 48.

to ai doveri analiticamente indicati nell'art. 4, comma 2, c.c.i.i., non abbiano dato seguito alle segnalazioni di cui agli artt. 25-*octies* e 25-*novies* c.c.i.i., non abbiano domandato (pur essendovi la possibilità di accordarsi coi creditori sociali) di accedere alla composizione negoziata della crisi, al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio o a uno o più strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ovvero ancora, una volta divenuta insolvente la cooperativa, abbiano commesso uno dei reati di cui agli artt. 322 ss. c.c.i.i., tra cui quello consistente nell'aver aggravato il dissesto della cooperativa, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 323, comma 1, lett. d), c.c.i.i.

Dal 15 luglio 2022 è entrato in vigore anche l'inciso «fuori dai casi di cui all'articolo 2545-*septiesdecies*» c.c. (già previsto dal 2019 mediante l'originaria versione dell'art. 381, comma 2, c.c.i.i., poi modificata soltanto con l'art. 45, comma 1, d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83), con il quale esordisce l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c. Detto inciso è importante, poiché ricorda all'autorità amministrativa l'esistenza di irregolarità insanabili anche da parte del commissario governativo o comunque così gravi secondo il legislatore da imporre al MIMIT la seguente decisione: la decretazione non già della gestione commissariale, bensì dello scioglimento per atto dell'autorità. Dunque, l'inciso in parola è volto a circoscrivere l'operatività dell'art. 2545-*sexiesdecies* c.c. in favore di quella dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

3. Irregolarità tipiche e atipiche. – La legge impone al MIMIT di sottoporre a gestione commissariale una cooperativa, se la stessa si trova in una delle seguenti situazioni, comunque non tassative, di irregolare funzionamento:

(i) non ha richiesto «la certificazione del bilancio» (art. 11, comma 3, d.lgs. n. 220/2002); questo è un classico caso in cui l'irregolarità riscontrata è sanabile e il relativo commissariamento non può prescindere da una previa diffida; in tale situazione il commissario governativo rimane in carica fino al perfezionamento della nomina della società di revisione;

(ii) ha commesso «reiterate e gravi violazioni del regolamento di cui all'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142» (art. 12, comma 4, d.lgs. n. 220/2002) [16];

(iii) ha commesso «irregolarità nelle procedure di ammissione dei nuovi soci» (art. 2545-*sexiesdecies*, comma 3, c.c.), ma in modo continuativo [17]; il che evidenzia come il carattere aperto della cooperativa sia un tratto indisponibile (essen-

[16] Per PALLOTTI, *La riforma del sistema di vigilanza*, cit., 84, la presenza della suddetta irregolarità non costringerebbe il MIMIT a commissariare la cooperativa interessata.

[17] Il che può facilmente desumersi dal dettato della suddetta disposizione, come rileva anche GIORGI, *sub* art. 2545-*sexiesdecies*, in *Società cooperative*, a cura di PRESTI, Milano, 2007, 534.

do elemento indefettibile del relativo tipo normativo) per gli amministratori e i soci della stessa [18];

(iv) essendo in stato di crisi o di insolvenza, non si è avvalsa di alcuno degli istituti previsti dal c.c.i.i. per uscire da tali stati, nonostante la possibilità di raggiungere un accordo coi creditori sociali (art. 2545-*sexiesdecies*, comma 1, c.c.).

Fuori dai ricordati quattro casi tipici di irregolare funzionamento, il MIMIT, nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, decide quando il funzionamento della cooperativa sia così irregolare da giustificare un commissariamento; commissariamento che, in presenza di irregolarità di minore gravità, deve essere disposto incidendo il meno possibile sull'autonomia negoziale della società, scegliendo tra le soluzioni contemplate nell'art. 2545-*sexiesdecies*, comma 4, c.c.; sicché, esemplificando, in una coop-s.r.l. con sindaco unico, quest'ultimo può essere nominato commissario governativo.

All'interno delle situazioni sussumibili nell'«irregolare funzionamento della società» (art. 2545-*sexiesdecies*, comma 1, c.c.) sono annoverabili «i fatti previsti dall'art. 2409» c.c., richiamati dall'art. 2545-*quinqüesdecies*, comma 1, c.c.; conseguentemente, nelle situazioni in parola v'è una competenza concorrente del tribunale e del MIMIT a prendere gli opportuni provvedimenti nei confronti della cooperativa interessata. Quando si verifichi la predetta ipotesi, si deve risolvere il potenziale conflitto applicando le regole di cui all'art. 2545-*quinqüesdecies*, commi 2 e 3, c.c.; pertanto, da un lato, il tribunale non può prendere alcun provvedimento *ex art.* 2409 c.c., se è già stato nominato per gli stessi fatti almeno un ispettore ministeriale; dall'altro lato, il MIMIT non può commissariare la cooperativa se è già stato nominato l'ispettore giudiziario o l'amministratore giudiziario. Nel segnalato conflitto di competenze il MIMIT gode comunque di una discrezionalità maggiore rispetto a quella del tribunale, potendo il primo agire autonomamente (magari a seguito di un'ispezione straordinaria) e senza dover dimostrare che l'«irregolare funzionamento» di cui all'art. 2545-*sexiesdecies*, comma 1, c.c. possa «arrecare danno alla società o a una o più società controllate» ai sensi del combinato disposto degli artt. 2409, comma 1 e all'art. 2545-*quinqüesdecies*, comma 1, c.c.

4. Il decreto di apertura della procedura. – La nomina del commissario gover-

[18] Le suddette irregolarità possono aversi, vuoi quando la cooperativa rimanga illegittimamente chiusa, vuoi quando la stessa ammetta come socio anche chi sia privo dei relativi requisiti: nel primo caso, chi ritenga di essere stato ingiustamente non ammesso nella compagine sociale può sperare di entrarvi, presentando una nuova domanda di ammissione al commissario governativo; nel secondo caso, il commissario può escludere dalla società chi non abbia avuto (e comunque non abbia ancora) i requisiti (legali e/o statutari) per farne parte (sul punto cfr. LUBRANO DI SCORPANIELLO, *Irregolarità nel procedimento di ammissione di nuovi soci*, in *Il nuovo diritto delle società*. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da ABBADESSA-PORTALE, 4, Torino, 2007, 843-846).

nativo è effettuata con decreto del Direttore generale della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società presso il MIMIT; con altro decreto della stessa autorità il commissario può poi essere revocato, se costui non adempie correttamente ai doveri del proprio ufficio (come si ricava dal combinato disposto degli artt. 94, comma 1 e 106, disp. att. c.c.). Entrambi i decreti sono pubblicati in *Gazzetta Ufficiale* e iscritti nel registro delle imprese.

Benché l'incarico in parola dovrebbe essere «monocratico» ai sensi dell'art. 12, comma 75, d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135), stante l'art. 2545-*sexiesdecies*, comma 1, secondo periodo, c.c. (il cui disposto, introdotto nel 1992 all'interno del previgente art. 2543 c.c. e poi riportato nell'art. 2545-*sexiesdecies*, comma 1, c.c., non è mai stato abrogato, nonostante le molteplici variazioni subite da quest'ultima disposizione dopo il 2012), è da ritenersi che il MIMIT rimanga legittimato a nominare un vice commissario governativo ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies*, comma 1, secondo periodo, c.c. [19]; nonostante l'*incipit* della disposizione appena citata («ove l'importanza della società cooperativa lo richieda»), nel decidere se incaricare un vice commissario, si deve tener conto anche della complessità delle irregolarità da sanare, non avendo senso la sua nomina in presenza di un'importante cooperativa con irregolarità eliminabili da un unico commissario governativo [20].

Il vice commissario è coordinato e diretto dal commissario, essendo un suo collaboratore; il vice commissario sostituisce il commissario solo in caso di suo impedimento.

La nomina ministeriale del commissario ha una durata normalmente semestrale, prorogabile più volte, di regola a seguito della richiesta presentata dal commissario prima della corrispondente scadenza.

Il decreto direttoriale con cui è disposto il commissariamento, se ha un contenuto vincolato circa la nomina del commissario governativo, ha un contenuto variabile circa i conseguenti impatti sugli esponenti della società commissariata.

In effetti, sulla base dei commi 1 e 4 dell'art. 2545-*sexiesdecies* c.c., il decreto direttoriale può imporre alternative modifiche organizzative alla cooperativa, di seguito elencate in modo da indicare prima quelle conseguenti alle irregolarità più gravi commesse dai relativi esponenti societari:

(i) la revoca di tutti i componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione e, se presente, di tutti i componenti dell'organo di controllo (di regola corrispondente al collegio sindacale nelle coop-s.p.a. o al sindaco unico nelle coop-s.r.l.) della cooperativa irregolare;

[19] La facoltà di nomina sopra precisata è confermata nel d.m. 13 marzo 2018, nel quale si precisa che al vice commissario spetta un compenso pari al settanta per cento di quello stabilito per il commissario.

[20] Il compenso del commissario governativo è calcolato sulla base ai criteri del già ricordato d.m. 13 marzo 2018.

(ii) la revoca soltanto di tutti i componenti dell'organo amministrativo – similmente a quello che può disporre il tribunale ai sensi dell'art. 2409, comma 4, secondo periodo, c.c. – qualora non siano imputabili le irregolarità commesse a un difetto di vigilanza dei componenti dell'organo di controllo [21]; in tal caso quest'ultimo organo dovrà collaborare con il commissario per arrivare celermente alla regolarizzazione della cooperativa;

(iii) nessuna revoca degli appartenenti agli organi sociali e l'attribuzione dei poteri del commissario a un componente (non anche a più componenti [22]) del consiglio di amministrazione (o del consiglio di gestione in caso di sistema monistico di amministrazione e controllo) – di regola il relativo presidente, nel suo ruolo di rappresentante legale della società – o dell'organo di controllo.

Quest'ultima soluzione organizzativa deve prediligersi in caso di «irregolarità nelle procedure di ammissione dei nuovi soci», in forza del richiamo al comma 4 dell'art. 2545-*sexiesdecies* c.c. operato dal comma 3 della medesima disposizione e può essere disposta solo quando le irregolarità siano sanabili autonomamente dalla cooperativa (stante il tenore dei commi 3 e 4 della disposizione in parola che impone la necessaria diffida).

Il commissario governativo, dalla data del decreto della sua nomina, assume il relativo incarico e, contestualmente, decadono dalla carica tutti gli esponenti societari che sono stati revocati con il medesimo decreto.

Se la cooperativa ha la propria contabilità controllata da un revisore legale dei conti, costui non decade automaticamente dall'incarico con il commissariamento; tuttavia, se il revisore contabile ha concorso (di solito mediante una serie di omissioni) con gli amministratori nella realizzazione delle irregolarità rilevanti per il commissariamento, il decreto ministeriale dovrebbe contenere anche la revoca del predetto revisore.

Secondo la prassi ministeriale, una volta che sia stata disposta la gestione commissariale di una cooperativa, questa non può essere soggetta a revisione cooperativa o a ispezione straordinaria per tutta la durata del commissariamento.

L'assemblea dei soci può cercare di impedire il commissariamento della cooperativa, revocando gli amministratori e i controllori interni responsabili dell'irregolare funzionamento della società, similmente a quello che si può decidere per

[21] Nello stesso senso la prassi del MIMIT, come documentata dalla circolare seguita da questo Ministero, approvata dal Ministero del lavoro (già competente in materia di vigilanza sulle cooperative) il 22 settembre 1980 e numerata come 80. Nella direzione del testo anche LENGU, *sub* art. 2545-*sexiesdecies*, in *Codice commentato delle società*, a cura di BONFANTE-CORAPI-DE ANGELIS-NAPOLEONI-RORDORF-SALAFIA, III ed., Assago, 2011, 2326.

[22] La suddetta conclusione discende pianamente dal dettato dell'art. 2545-*sexiesdecies*, comma 4, c.c., quando parla della nomina di «un commissario, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell'organo di controllo societario»; sicché, quando si applica il citato comma 4, rimane ferma la regola di cui all'art. 12, comma 75, d.l. n. 95/2012.

evitare l'ispezione di cui all'art. 2409, comma 2, c.c.; sarà poi compito del MIMIT disporre un'ispezione successiva alla prospettata revoca, nella quale sia verificato se l'operato dei nuovi amministratori e controllori abbia eliminato le irregolarità che determinerebbero il commissariamento della cooperativa.

5. I poteri attribuibili al commissario governativo. – Il decreto di commissariamento riporta le accertate irregolarità riferibili alla cooperativa sanzionata e attribuisce al commissario nominato tutti i poteri necessari per eliminare tali irregolarità.

Ai sensi dell'art. 106 disp. att. c.c., il commissario deve osservare, in quanto compatibile, la stessa disciplina prevista per l'amministratore giudiziario nominato dal tribunale ai sensi dell'art. 2409, comma 4, c.c. (cioè gli artt. 92, 93 e 94 disp. att. c.c.); ne consegue, tra l'altro, che il commissario è un pubblico ufficiale, stante l'art. 93 disp. att. c.c.

In caso di revoca dell'organo amministrativo, il decreto di commissariamento attribuisce al commissario tutti i poteri dell'organo revocato, derivanti non solo dalla legge, ma anche dall'atto costitutivo della cooperativa [23]; dunque, in forza di quest'ultimo atto, il potere gestorio del commissario potrebbe essere limitato da quello dei soci, specie se in presenza di coop-s.r.l.

Il compito principale del commissario è regolarizzare nel più breve tempo possibile il funzionamento della cooperativa (cioè eliminare le irregolarità che hanno determinato il commissariamento) senza pregiudicare la continuità aziendale della medesima. In effetti, come ha precisato giustamente la Suprema Corte, la gestione commissariale è stata prevista come «mezzo di rapido intervento nel caso di irregolare funzionamento della cooperativa, a garanzia dei soci e dei terzi» [24]. Risulta pertanto cruciale la relazione sulla situazione amministrativa, contabile e finanziaria della cooperativa che il commissario governativo deve redigere e trasmettere al MIMIT «entro un lasso di tempo ragionevole» dalla propria nomina, volta anche a evidenziare «le prospettive future ed i tempi necessari per ristabilire il regolare funzionamento» della società commissariata [25].

Nonostante il commissario sia legittimato a decidere e a dare esecuzione agli stessi atti gestori che potevano compiere gli amministratori revocati [26], il MIMIT

[23] La citata circolare del Ministero del lavoro n. 80 del 22 settembre 1980 conferma quanto sopra sostenuto.

[24] Così Cass., 16 febbraio 2007, n. 3694, inedita.

[25] Le parti riportate nel testo tra caporali sono tratte dalle direttive del Ministero dello sviluppo economico ai commissari governativi, datate 15 ottobre 2008.

[26] Secondo Cass., 5 luglio 2000, n. 8956, in *Società*, 2000, 304, il commissario governativo «può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo le limitazioni che risultano dalla legge o dall'atto costitutivo o dallo statuto, che però, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, a meno che vi sia la prova che questi ultimi abbiano intenzionalmente agito a danno della società».

suole richiedere al commissario una preventiva autorizzazione ministeriale in presenza di particolari situazioni («per l'alienazione straordinaria dei beni immobili e per lo svolgimento di attività diverse da quelle precedentemente esercitate dalla cooperativa nonché in relazione ad eventuali provvedimenti che comportino modifiche nella compagine sociale ... quando non trattasi di adempimenti obbligatori per legge o per statuto» [27]); il che è coerente con il fatto che, «salvo che il decreto disponga diversamente, l'amministratore giudiziario [nel nostro caso il commissario governativo] non può compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, senza l'autorizzazione del tribunale [nel nostro caso del MIMIT]» (art. 92, comma 2, disp. att. c.c.).

La disposizione testé riportata è comunque di non facile applicazione, stante l'incertezza nel distinguere nel caso di specie che cosa significhi esattamente l'espressione «atti eccedenti l'ordinaria amministrazione». In ogni caso, se v'è urgenza di provvedere, il commissario può anche decidere autonomamente atti di straordinaria amministrazione, chiedendo poi al MIMIT la relativa ratifica.

Come hanno giustamente chiarito gli Ermellini [28], il commissario governativo non è disciplinato soltanto dagli artt. 92-94 disp. att. c.c., dovendo costui rispettare anche la disciplina comune degli amministratori (ovviamente qui applicabile nel limite della sua compatibilità con la normativa della gestione commissariale), sia privatistica, sia penalistica (quest'ultima richiamata dall'art. 2639, comma 2, c.c. circa i reati societari); sicché, ad esempio, se prima o dopo l'apertura della gestione commissariale si è verificata una causa di scioglimento della società (come la perdita integrale del capitale sociale *ex art. 2545-duodecies c.c.*), finché tale causa non sia rimossa, il commissario può gestire la società «ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale» ai sensi dell'art. 2486, comma 1, c.c., rispondendo altrimenti personalmente per gli atti o le omissioni compiute in violazione dei predetti fini.

Il commissario, se nominato con contestuale revoca dell'organo di controllo, deve porre all'ordine del giorno della prossima assemblea dei soci (di solito quella chiamata ad approvare il progetto di bilancio di esercizio) la nomina dei nuovi componenti dell'organo di controllo, sempreché la sua presenza sia imposta dalla legge o dall'atto costitutivo.

Il MIMIT, direttamente nel decreto di commissariamento o con successivo suo provvedimento, può autorizzare il commissario «a domandare l'accesso a una delle procedure regolatrici previste nel codice della crisi e dell'insolvenza» (art. 2545-*sexiesdecies*, comma 1, c.c.).

Ma che cosa intende il legislatore, quando menziona le procedure dianzi trattaggiate? Si riferisce a tutte quelle contemplate nel c.c.i.i., solo a quelle rientranti

[27] Così ancora la menzionata circolare n. 80 del 1980.

[28] Cass., 16 febbraio 2007, n. 3694, cit.

nella nozione inespressa di procedura concorsuale [29] o solo a quelle sussumibili nella definizione espressa di ‘strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza’ di cui all’art. 2, comma 1, lett. m-*bis*), c.c.i.i.?

Certamente nelle procedure in parola non rientra la composizione negoziata della crisi di cui all’art. 12 c.c.i.i., poiché essa presuppone che l’imprenditore non sia ancora in crisi o insolvente, mentre l’art. 2545-*sexiesdecies*, comma 1, c.c. prescrive che la cooperativa sia già in stato di crisi o di insolvenza, quando il commissario domandi l’accesso alle procedure evocate nella disposizione appena citata. Parimenti nelle procedure in esame non rientrano neanche quelle aventi come presupposto oggettivo il sovraindebitamento, poiché il corrispondente presupposto soggettivo esclude gli imprenditori assoggettabili a liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), c.c.i.i., mentre tutte le cooperative insolventi di diritto comune sono sottoponibili a quest’ultima procedura concorsuale [30].

Si potrebbe pertanto concludere nel senso che le procedure di cui all’art. 2545-*sexiesdecies*, comma 1, c.c. corrispondano a quelle di cui all’art. 2, comma 1, lett. m-*bis*), c.c.i.i., le quali includono [31] non solo l’accordo di ristrutturazione dei debiti, il concordato preventivo e la liquidazione giudiziale, ma anche il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio [32], il piano attestato di risanamento e la convenzione di moratoria.

A mio avviso, la conclusione testé proposta è corretta nella misura in cui si espunga dal relativo elenco la liquidazione giudiziale e vi si includa la liquidazione coatta amministrativa. In effetti, il commissario, qualora ritenga che la cooperativa si trovi in stato di insolvenza (quand’anche la stessa fosse insolvente prima del commissariamento, non essendosene accorto il MIMIT al momento della nomina del commissario) e sia impossibile accordarsi coi suoi creditori per uscire dall’insolvenza, è costretto a chiedere al MIMIT di sottoporre la cooperativa a liquidazione coatta amministrativa, non potendo domandare (nemmeno con apposita autorizzazione ministeriale) l’apertura della liquidazione giudiziale [33].

[29] Sulla quale, da ultimo, MANENTE, *Lineamenti del diritto della crisi d’impresa*, Milano, 2022, 70 ss.

[30] Quand’anche minori, come ha cercato di dimostrare CUSA, *Le cooperative insolventi*, cit., 1164 ss.

[31] Almeno per una parte della dottrina, qui rappresentata da D’ATTORRE, *Manuale di diritto della crisi e dell’insolvenza*, Torino, 2022, 9.

[32] La suddetta procedura, infatti, presuppone che l’imprenditore richiedente sia, come minimo, in stato di crisi (così D’ATTORRE, *Manuale*, cit., 187).

[33] L’accertamento amministrativo dell’insolvenza, risultante dalla relazione del commissario governativo, può pertanto diventare il presupposto per aprire la liquidazione coatta amministrativa di cui all’art. 2545-*terdecies* c.c., con la conseguente sostituzione del commissario governativo con il commissario liquidatore; in questo senso cfr. le *Disposizioni in materia di liquidazione coatte amministrative*.

Quindi, le procedure di cui all'art. 2545-*sexiesdecies*, comma 1, c.c. sono le seguenti sei: il piano attestato di risanamento, la convenzione di moratoria, l'accordo di ristrutturazione dei debiti, il concordato preventivo, il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio e la liquidazione coatta amministrativa.

L'art. 2545-*sexiesdecies*, comma 1, c.c., nella parte qui analizzata, deroga all'art. 120-*bis* c.c.i.i., sostituendo agli amministratori della cooperativa il commissario; sicché è costui, previamente autorizzato dal MIMIT, a domandare l'accesso a uno dei precisati strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza; la relativa decisione del commissario deve risultare da un verbale notarile ed essere poi iscritta nel registro delle imprese.

Il commissario, neanche con l'autorizzazione del MIMIT, è legittimato a domandare al tribunale l'accertamento dello stato di insolvenza riguardante la cooperativa commissariata [34], eventualmente chiedendo, sussistendo il relativo presupposto soggettivo, l'apertura dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi di cui al d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 [35].

Il commissariamento non preclude al tribunale, o di aprire con sentenza la liquidazione giudiziale, o di accertare ai sensi dell'art. 297 c.c.i.i. (ma solo su richiesta dei creditori sociali) lo stato di insolvenza in caso di cooperativa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con l'esclusione della liquidazione giudiziale [36]. Il commissario può però impedire ai sensi dell'art. 7 c.c.i.i. l'apertura della liquidazione giudiziale, se presenta una domanda di accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e tale domanda sia accolta.

Infine, il commissario, una volta che abbia iniziato a gestire la società, sempreché non accerti la sua insolvenza [37], può proporre l'estinzione della cooperativa

ve di enti cooperative (nella prassi denominate circolare Piloni), approvate il 27 aprile 2001 dall'allora Sottosegretario delegato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

[34] La domanda sopra indicata può invece essere presentata dal commissario liquidatore nominato ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. o dal pubblico ministero; sul punto rimando a CUSA, *Le cooperative insolventi*, cit., 1173 ss.

[35] Ritengo infatti – sulla base del tenore dell'art. 2545-*sexiesdecies*, comma 1, c.c. e della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi di cui al d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 – che il commissario governativo non possa mai essere autorizzato dal MIMIT a domandare l'accertamento dello stato di insolvenza come presupposto dell'apertura della predetta procedura concorsuale, benché quest'ultima possa riguardare anche cooperative (come rilevato da CUSA, *Le cooperative insolventi*, cit., 1172).

[36] Conformemente Trib. Roma, 5 marzo 2009, in *Fallimento*, 2009, 1481, ove è stabilito che il commissariamento ex art. 2545-*sexiesdecies* c.c. non impedisce la dichiarazione di stato d'insolvenza ex art. 195 l. fall. (oggi sostituito dall'art. 297 c.c.i.i.), non essendovi alcuna pregiudizialità fra il procedimento amministrativo di gestione commissariale e il procedimento giudiziale per dichiarare lo stato di insolvenza.

[37] Se infatti l'accertasse, il suddetto pubblico ufficiale sarebbe costretto a proporre al MIMIT la liquidazione coatta amministrativa al posto dello scioglimento per atto dell'autorità.

mediante lo scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies*, comma 1, c.c. [38].

6. Le decisioni dei soci durante il commissariamento. – Il commissario non ha normalmente il potere di decidere atti di competenza dei soci della cooperativa commissariata.

Tuttavia, il MIMIT, con il relativo decreto di nomina o con successive specifiche autorizzazioni, può attribuirgli, in forza dell'art. 2545-*sexiesdecies*, comma 2, c.c., il potere di compiere «determinati atti» di spettanza dell'assemblea [39] o comunque dei soci; costoro, infatti, possono decidere, per alcune materie di loro competenza, anche fuori dall'assemblea, se appartenenti a coop-s.r.l. con apposita disciplina statutaria, ai sensi degli artt. 2479, comma 3 e 2519, comma 2, c.c. [40].

Se, come accade di regola, il commissario è nominato con la contestuale revoca di tutti i componenti del consiglio di amministrazione [41], il primo – senza che gli siano espressamente attribuiti i poteri di cui all'art. 2545-*sexiesdecies*, comma 2, c.c. – può (anzi deve) proporre ai soci le decisioni di loro competenza che consentano l'eliminazione delle irregolarità che abbiano causato il commissariamento. Ma, allora, esemplificando, se una di queste irregolarità corrispondesse a una clausola statutaria disciplinante l'organo amministrativo in violazione dell'art. 2542 c.c., il commissario dovrebbe proporre all'assemblea di votare una modificazione statutaria (eventualmente concertata previamente coi soci) finalizzata ad adeguare l'atto costitutivo alla disciplina imperativa valevole per le cooperative.

Coerentemente, la deliberazione assembleare, presa su proposta del commissario e volta a eliminare l'irregolarità che ha provocato il commissariamento, una volta iscritta nel registro delle imprese, è pienamente efficace anche nei confronti dei terzi senza «l'approvazione dell'autorità di vigilanza» di cui all'art. 2545-*sexiesdecies*, comma 2, c.c., non essendo quest'ultima richiesta nel caso di specie.

Neanche la presentazione del progetto di bilancio di esercizio necessita di una

[38] Ad esempio, quando le irregolarità successivamente riscontrate dal commissario siano così gravi da impedire perfino alla cooperativa commissariata il doveroso perseguimento del suo scopo mutualistico.

[39] Cass., Sez. Un., 19 gennaio 1974, n. 163, in *Giur. comm.*, 1974, II, 258, ha stabilito che «l'attribuzione al commissario governativo di una società dei poteri spettanti all'assemblea dei soci, ordinaria o straordinaria, è possibile solo se il relativo provvedimento indichi specificatamente gli atti che il commissario medesimo è legittimato a compiere, non essendo sufficiente un indiscriminato e generico riferimento a tutti gli atti comunque rientranti nella competenza dell'organo deliberativo».

[40] Così, da ultimo, CUSA, *Organi*, in *Trattato delle società*, a cura di DONATIVI, t. IV, Milano, 2022, 1643 s.

[41] Se invece rimangono in carica gli amministratori della cooperativa commissariata, sono costoro a proporre ai soci di prendere le decisioni necessarie per eliminare le irregolarità che abbiano determinato il commissariamento.

previa autorizzazione ministeriale, rientrando tale proposta del commissario nei suoi poteri gestori e rimanendo libera l'assemblea di approvare o non approvare detto progetto.

Non si condivide la tesi giurisprudenziale [42], secondo la quale le deliberazioni assembleari prese durante la gestione commissariale sarebbero valide ed efficaci, solo se approvate dal commissario.

In effetti, durante il commissariamento l'assemblea rimane sovrana nel deliberare sulle materie di propria competenza, con le seguenti due uniche preclusioni, non superabili nemmeno con il consenso del commissario [43]:

(i) quella di non poter revocare il commissario, se del caso indirettamente (deliberando cioè lo scioglimento della società e la conseguente apertura della liquidazione volontaria [44] o altre decisioni con un equivalente effetto [45]), poiché, altrimenti, si violerebbe l'art. 94, comma 1, disp. att. c.c. [46]; da questa disposizione, infatti, si ricava che il commissario è revocabile solo dall'autorità amministrativa che l'abbia nominato;

(ii) quella che potrebbe derivare dall'attribuzione al commissario di specifiche competenze assembleari, potendo attribuirsi le predette competenze solo con provvedimento del MIMIT [47].

Semmai si potrebbe ipotizzare un'inefficacia delle decisioni dei soci, finché le stesse non siano condivise (e pertanto eseguite) dal commissario, ma limitatamente

[42] Sostenuta in Trib. Napoli, 8 febbraio 1999, in *Foro nap.*, 1999, 54.

[43] Secondo invece il Ministero del lavoro (nella già citata circolare n. 80 del 22 settembre 1980) l'assemblea potrebbe deliberare lo scioglimento anticipato della cooperativa, se vi fosse il consenso del commissario.

[44] Contra TATARANO, *La nuova impresa cooperativa*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, Milano, 2011, 593.

[45] Si pensi alla deliberazione con la quale la cooperativa commissariata decida, o di assegnare l'intero proprio patrimonio a più società, o di farsi incorporare da un'altra società, approvando, rispettivamente, il correlato progetto di scissione o di fusione; questa deliberazione può però essere presa, una volta che il commissario sia autorizzato dal MIMIT a proporre ai soci le predette proposte di scissione o di fusione.

[46] A conferma di quanto sostenuto nel testo si legga Cass., 26 febbraio 1960, n. 355, in *Giust. civ.*, 1960, I, 690, ove si argomenta che «la volontà dell'ente sottoposto a vigilanza non può eliminare il presupposto di una forma di controllo che sia in corso di attuazione»; dunque gli scopi della liquidazione volontaria «sono incompatibili con quelli della gestione commissariale che (...) tende all'eliminazione di irregolarità di funzionamento dell'ente, conservandolo in vita», perché altrimenti «la liquidazione comporterebbe necessariamente, contro l'impedimento insuperabile del vincolo autoritativo e pubblicistico, la cessazione *ante tempus* del commissario dal suo ufficio».

[47] Applicando l'art. 2545-sexiesdecies, comma 2, c.c., TAR Puglia, Bari, 8 marzo 2017, n. 205 (reperibile in www.giustizia-amministrativa.it) ha ritenuto legittimo il decreto direttoriale con il quale il Ministero dello sviluppo economico commissariò anche l'assemblea dei soci di una cooperativa, già sottoposta a gestione commissariale con contestuale revoca dell'organo gestorio, «ai soli fini del ritiro del ricorso per cassazione avverso» una sentenza, presentato a seguito di una conforme deliberazione assembleare, presa all'unanimità dei soci, in contrasto con la volontà del commissario governativo.

a quelle con un contenuto non già solo autorizzativo di atti gestori (come si verifica ai sensi degli artt. 2364, comma 1, n. 5 e 2519, comma 1, c.c.), bensì pienamente gestorio (come potrebbe frequentemente accadere in una coop-s.r.l., ai sensi degli artt. 2479, comma 1 e 2519, comma 2, c.c.).

Il commissario, una volta adempiuto compiutamente al proprio dovere (avendo cioè riportato la cooperativa ad avere un regolare funzionamento), come penultimo ultimo atto del proprio mandato, deve convocare l'assemblea dei soci, affinché provveda a nominare gli amministratori, eventualmente assieme ai componenti dell'organo di controllo (se revocati con il decreto di gestione commissariale o se la loro presenza sia comunque necessaria).

In alternativa alla situazione descritta nel precedente capoverso, il commissario, qualora sia sopraggiunga una causa di scioglimento diversa da quelle che possano comportare uno scioglimento coatto, è legittimato a convocare l'assemblea per accertare lo stato di liquidazione e per la nomina dei liquidatori e dell'eventuale organo di controllo.

Il commissario, prima della scadenza del proprio mandato, può convocare l'assemblea dei soci per sostituire gli esponenti revocati a seguito del relativo commissariamento, quand'anche non sia riuscito a eliminare in tutto o in parte le irregolarità che avevano portato alla sua nomina. In tal caso il commissario dovrà però relazionare il MIMIT della permanenza delle irregolarità e, eventualmente, proporre l'irrogazione di un'altra sanzione alla cooperativa irregolare. Sarà poi compito del MIMIT valutare se le irregolarità ancora rimaste o sopravvenute siano così gravi da comportare lo scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. o, stante l'acclarata e irreversibile insolvenza, la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. [48].

Come ultimo atto del proprio incarico il commissario deve depositare presso la cancelleria del tribunale competente per territorio il conto della gestione (dandone immediata comunicazione al rappresentante legale della cooperativa, eventualmente succeduto al commissario) e poi trasmettere il medesimo conto al MIMIT, ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 106 disp. att. c.c. [49].

[48] La situazione esposta nel testo corrisponde ai fatti esaminati in TAR Campania, Salerno, 6 febbraio 2018, n. 177 (reperibile in www.giustizia-amministrativa.it), ove si ordinò al Ministero dello sviluppo economico di sanzionare una cooperativa che, al termine della sua gestione commissariale, aveva ancora delle irregolarità così gravi da impedire il perseguimento del suo scopo mutualistico.

[49] Come correttamente interpretati dal Ministero del lavoro con la già ricordata circolare n. 80 del 22 settembre 1980.